COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 675

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) 675

PRESIDENTE . . 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 685, 687, 691, 693

BIAGGI FRANCANTONIO . . 679, 681, 685, 686

BIAGGI NULLO 682, 684, 691

DI VAGNO 678, 681, 684, 690

HELFER . 676, 678, 679, 683, 684, 690, 693

MERENDA, *Relatore* . . 675, 676, 677, 678, 681, 683, 684, 685, 686, 690, 691, 693

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 676, 677, 678, 681, 684, 685, 687, 690, 693

RIGHETTI 684, 691

ROMUALDI 684, 691

La seduta comincia alle 9,30.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova, Di Leo e Scarlato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

Esaurita, nella seduta precedente, la discussione generale, si può passare oggi alla discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

All'articolo 1 è stato presentato un quarto comma aggiuntivo dai deputati del gruppo socialista, e del quale sono perciò anche io firmatario. Credo che si possa rinunciare ad una sua illustrazione perché la sua formulazione è sufficientemente chiara. Mi limiterò a darne lettura, avvertendo, a nome dei colleghi del gruppo socialista, che noi insistiamo su questo emendamento. Eccone il testo:

« Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate a tutti gli effetti alla stessa stregua di quelle ricavate nel territorio italiano ».

MERENDA. *Relatore*. A proposito dell'articolo 1, vorrei presentare un emendamento aggiutivo all'ultimo comma, in quanto si è involontariamente tralasciata la parte relativa

alla prospezione, e, poiché occorre sistemare questo nuovo istituto, bisognerebbe includere tra la parola « permessi » e la parola « di » le parole « di prospezione non esclusiva e ».

PICARDI. *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Io sono d'accordo circa l'emendamento proposto dal Relatore. Per quanto riguarda l'altro emendamento, dal punto di vista sistematico, mi sembra più opportuno che quella norma che si vuole introdurre all'ultimo comma dell'articolo 1 resti dove è già, cioè al quarto comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dò lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 1, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*)

HELFER. Il terzo comma dell'articolo 1 potrebe considerarsi inutile se la legge è approvata nel testo presentato dal Governo.

È possibile che lo Stato italiano conceda permessi di prospezione e di ricerca o coltivazione se non al di qua della linea mediana, prima che la legge sia approvata?

MERENDA. *Relatore.* La possibilità dei permessi non deriva dalla legge, ma dagli accordi di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Non c'è possibilità di equivoco. Dò lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 con le modificazioni introdotte dal relatore:

« Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano ».

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. A questo articolo risultano presentati due emendamenti dai deputati del gruppo socialista, di cui dò lettura:

al primo comma: sostituire la parola « appartiene » con « è riservato »;

al terzo comma: sopprimere la parola « nonché » e aggiungere dopo la parola « internazionale » le parole « nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti ».

Onorevole relatore, vuole esprimersi al riguardo?

MERENDA, *Relatore.* Desidero richiamare l'attenzione della Commissione a proposito della sostituzione della parola « appartiene » con le parole « è riservato ». Ritengo che la parola « appartiene » contenga un concetto più ampio ai fini della titolarità che noi vogliamo riaffermare. Qui non si tratta di riservare, ma si tratta di riaffermare la titolarità del diritto dello Stato italiano.

Mi permetto perciò di pregare i colleghi che hanno presentato questo emendamento di non insistere, perché la dizione del disegno di legge mi sembra molto più efficace e chiara.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, bisogna tener presente che il disegno di legge prevede ripetutamente l'intervento del Ministero della marina mercantile per quanto attiene alle materie di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo. D'altro canto, il Codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione, alla cui applicazione fa espresso riferimento il quinto comma dell'articolo 2, attribuiscono a quel dicastero facoltà precise, anche ai fini dell'uso del litorale, delle spiagge e delle rade.

PRESIDENTE. Esprimendo l'opinione dei presentatori dell'emendamento, a noi sembrava più esatta, più rigorosa, l'espressione « è riservato »; tuttavia se il Relatore dà questa valutazione al verbo « appartenere » e lo considera più incisivo e più categorico, siamo d'accordo perché questo è quanto ci preme sottolineare, e perciò non insistiamo sull'emendamento. Mi pare invece di dover insistere, anche dopo le osservazioni del Relatore, sull'emendamento al terzo comma, af-

finché le considerazioni da lui svolte circa la esistenza di norme e di altri provvedimenti che disciplinano la conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti, siano richiamate anche per quanto riguarda la libertà di navigazione, dell'esercizio della pesca e della conservazione delle risorse biologiche previste nel disegno di legge.

Quindi, se si è ritenuto di richiamare la particolare disciplina per le succitate materie, cioè libertà di navigazione, eccetera, non si vede perché non debba essere fatto richiamo alla stessa disciplina particolare per quanto riguarda la conservazione delle spiagge, dei litorali, delle rade e dei porti, problema estremamente importante per quanto riguarda la attività petrolifera, in relazione alle conseguenze che si possono verificare ove non si rispetti la disciplina che, appunto, opportunamente viene richiamata al terzo comma, particolarmente in ordine all'inquinamento delle acque dei litorali e via dicendo. Quindi, qualora si ravvisa l'opportunità di questo richiamo, già contenuto nel terzo comma riguardo a certe materie, non vedo la ragione per cui il richiamo stesso non debba essere esteso anche alla conservazione delle spiagge, dei litorali, delle rade e dei porti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il primo emendamento è stato giustamente ritirato, in quanto la espressione « riservato » allo Stato può generare equivoci. Parlando, invece, di appartenenza, si afferma il diritto assoluto dello Stato su quella zona.

Per il secondo, a me sembra inutile introdurre l'espressione « nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti », in quanto tutti questi beni sono già tutelati dal Codice della navigazione come elementi del demanio marittimo; mentre col terzo comma dell'articolo 2, si fa riferimento ad un'altra ipotesi: a quella che, al di là del mare territoriale, fa riferimento al regolamento della libertà di navigazione sulla piattaforma continentale secondo il diritto internazionale. Trattandosi di due ipotesi diverse un'ulteriore aggiunta potrebbe generare dubbi intepretativi e quindi sono del parere di meditare ancora su questo punto.

PRESIDENTE. In realtà, l'obiezione non mi convince, in quanto il terzo comma, nel testo governativo, non fa riferimento solamente alla libertà di navigazione riguardante i rapporti internazionali e le acque extra-territoriali, ma si riferisce anche all'esercizio della pesca nelle acque territoriali. Quindi, non comprendo perché, se ci si preoccupa di avvertire che le attività di cui al secondo comma dell'articolo 2 non debbano recare nocumento alla conservazione delle risorse biologiche del mare, la stessa misura di cautela non debba essere estesa anche alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

MERENDA, *Relatore*. Le ipotesi sono due: o il diritto internazionale si riferisce a tutto e tutto tutela, cioè anche la conservazione delle risorse biologiche del mare e gli altri usi dell'alto mare, per cui è evidente che l'inclusione della tutela del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti deve rientrare nei limiti del Codice della navigazione o, invece, il diritto internazionale si riferisce soltanto agli altri usi dell'alto mare per cui questa osservazione ha ragione di essere ed è valida.

PRESIDENTE. Allora, bisogna formulare il comma in maniera diversa, perché, in questo modo, il « nonché » fa sì che, secondo il diritto internazionale, l'intera espressione si riferisca agli altri usi dell'alto mare.

MERENDA, *Relatore*. Se si sostituisce la parola « nonché » con la congiunzione « e » mi pare che questa esigenza di chiarificazione risulterà soddisfatta.

PRESIDENTE. In questo modo viene soddisfatta l'esigenza della chiarificazione, ma non quella di indicare nella legge una tutela specifica per i pericoli che le attività di ricerca degli idrocarburi comportano per i litorali, le spiagge, le rade ed i porti.

Poiché, molto spesso, ci troviamo in presenza di eventi (e delle relative conseguenze) in ordine ai litorali, alle spiagge, alle rade ed ai porti, ritengo che una disciplina moderna di questa attività debba considerare anche questa ipotesi: perciò è stato proposto questo emendamento, il quale potrebbe, in seguito, essere più opportunamente collocato al secondo comma anziché al terzo, se quest'ultimo si riferisce soltanto alle ipotesi comprese nell'ambito del diritto internazionale. Quello che io desidero sottoporre all'attenzione del Relatore e del'onorevole Sottosegretario è l'opportunità di porre, nella legge, una menzione specifica di questo problema.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il bene che vogliamo tutelare è già tutelato, e, secondo me, l'introduzione di una espressione di questo tipo può soltanto far sorgere equivoci; quindi, si potrebbe aggiungere la sola specificazione: « restano salve le disposizioni del Codice della navigazione ».

MERENDA, *Relatore*. È vero che il Ministero della marina mercantile, al quale si fa frequente riferimento, ha ampie facoltà di in-

tervento; tuttavia, è difficile stabilire nella legge che queste facoltà d'intervento si debbano riferire particolarmente alla protezione delle rade e dei porti; per cui, eventualmente, se il Governo è d'accordo, si potrebbe dire così: « Sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti, con particolare riferimento alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti..... ».

Le norme di cui al terzo comma si riferiscono invece alla casistica sottoposta al diritto internazionale, in quanto dice: « Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, nonché agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale ».

Quindi, la fattispecie non rientra nel terzo comma, poiché appartiene al diritto interno dello Stato italiano e perciò bisogna collocarla diversamente.

PRESIDENTE. Non vorrei porre l'interprete di fronte a delle difficoltà, ma mi sembra che non ci sia alcun dubbio circa l'interpretazione del terzo comma e sul fatto che il riferimento al diritto internazionale riguardi soltanto gli usi dell'alto mare.

DI VAGNO. Potremmo allora dire « alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti ». Non credo ci sia alcuna difficoltà sistematica, come se fosse illogico inserire la tutela del litorale in una norma che si riferisce nella fattispecie al diritto internazionale. Anzi, questo è il comma che prevede la tutela dell'alto e del basso mare. Quindi, possiamo farne un tutto unico.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nella sostanza siamo d'accordo. Non v'è contrasto di sostanza. Proprio per trovare una formulazione più idonea, io direi di accantonare questo articolo.

Siamo d'accordo sul concetto, però introducendolo in quel punto, a mio modo di vedere, creiamo la possibilità di equivoci. Adesso c'è già un riferimento al secondo comma e precisamente dove si dice « dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale ». Quindi, un riferimento c'è. E perché non possiamo unificare i due concetti nel secondo comma, secondo le indicazioni del Relatore? Dal punto di vista sistematico, mi sembra la cosa più corretta.

MERENDA, *Relatore*. La tutela c'è; potrebbe però non essere applicata. Noi vogliamo inserirla esplicitamente nella legge.

DI VAGNO. Il secondo comma si riferisce all'applicazione delle leggi specificamente disciplinanti l'attività di prospezione e di coltivazione, cioè l'attività mineraria. Il terzo comma è quello che si preoccupa, in conseguenza del primo, di salvaguardare tutto ciò che si riferisce agli usi marinari dell'alto mare e del basso mare. Ora se noi togliamo il « nonché », per cui l'esemplificazione continua, e diciamo: « alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti », non soltanto fila il discorso, ma l'emendamento va collocato soltanto al terzo comma; perché è il terzo comma che si preoccupa di salvaguardare l'uso del litorale e delle spiagge, cioè l'uso del mare, indipendentemente dall'attività mineraria.

HELFER. In fondo, noi vogliamo fissare una salvaguardia che riteniamo necessario sottolineare. Piazzare l'emendamento prima o dopo è la stessa cosa. Mi pare che abbia ragione Di Vagno, quando propone di considerarlo come correlativo all'ultima parte del terzo comma.

PRESIDENTE. Sugli altri commi non ci sono emendamenti. Procediamo, quindi, comma per comma, così da isolare la formulazione del terzo comma con l'emendamento di cui ora abbiamo discusso.

Dò lettura del primo comma dell'articolo 2:

« Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato ».

Essendo stato ritirato l'emendamento socialista a questo comma, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura del secondo comma dell'articolo 2:

« Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il terzo comma, secondo l'emendamento Di Vagno, recita così:

« Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 sul quale ci sono emendamenti dei colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi e del collega Helfer.

HELFER. Faccio osservare ai colleghi del gruppo liberale, presentatori degli emendamenti, che gli stessi comportano onere finanziario, quindi nel caso in cui la Commissione dovesse accingersi ad approvarli, dovremmo sospendere tale deliberazione per chiedere ed ottenere su di essi il parere della Commissione bilancio.

BIAGGI FRANCANTONIO. Possiamo accantonarli.

PRESIDENTE. Senz'altro. Intanto vediamo se il collega Helfer vuole illustrare il suo emendamento.

HELFER. Io propongo che al comma primo dell'articolo 3, dopo le parole « e della piattaforma continentale italiana » siano inserite le parole seguenti: « esclusa la Zona A di cui all'articolo 5 della presente legge »; il che vuol dire che la zona A non è soggetta ai tempi previsti dall'articolo 5, penultimo comma.

Perché propongo questa esclusione? Perché c'è la necessità di far presto nella ricerca. E far presto non è sempre, naturalmente, far bene, quando non ci siano i lavori preparatori che garantiscono, diremo, la maggiore probabilità di risultati favorevoli alla ricerca stessa. Ma questi lavori preparatori praticamente già ci sono e da lungo tempo per quel che riguarda la zona in questione, sia per quanto operato dall'Istituto geofisico sperimentale di Trieste sia per i lavori svolti dall'ENI all'atto della messa in esercizio dei giacimenti prospicienti la pianura padana. In sostanza, anche l'ENI si dichiara pronto a iniziare le vere e proprie operazioni di ricerca ed eventualmente di coltivazione senza attendere i tempi previsti per la prospezione preliminare di cui all'articolo 5. Tenuto conto poi di quel che sta succedendo nel mondo, è dubbio che i contratti per il trasporto di metano liquido dalla Libia possano essere mantenuti, almeno nei termini in cui sono stati stipulati; per cui l'urgenza di un ulteriore reperimento di gas nella nostra zona è più che mai assillante in questo momento.

Quindi, ogni mese o ogni anno di inerzia che passa, dal punto di vista della ricerca effettiva, può considerarsi tempo perduto. Comunque, la legge ha per sua finalità – quando introduce l'istituto della prospezione – quello di rendere meno aleatoria, meno costosa l'attività di ricerca in generale. Ora questo scopo noi lo possiamo considerare raggiunto per il fatto che le condizioni tecniche comparative di natura geomineraria, di natura geofisica e di natura sismica, praticamente le conosciamo già.

A questo punto si potrebbe discutere sui criteri con cui i programmi di prospezione preliminare saranno fissati da parte del Ministero ed in accordo con l'ENI. Il programma di prospezione preliminare può essere a calza maglia e venir eseguito con diversa larghezza, intensità e densità.

Io penso che il programma non possa giungere fino all'individuazione precisa e specifica delle cosiddette trappole. Per gli scopi che la legge si prefigge, ritengo che siamo già in grado di poter operare almeno nella zona *A*.

Per questo proporrei un emendamento che consente all'ENI di chiedere subito fino al 25 per cento delle aree che ritiene acquisibili e che consentirà, poi, l'inizio immediato dell'attività di ricerca. Evidentemente, questo emendamento si collega ad altre modificazioni che debbono essere apportate ai successivi articoli 5 e 6 e se il Presidente me lo consente, potrei illustrare anche questi emendamenti.

Al secondo comma dell'articolo 5 propongo di apportare alcune modificazioni. Esso dice: « l'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, ... ». A questo punto, qualora venisse accettato lo emendamento che io propongo all'articolo 3, precedentemente illustrato, il comma deve essere modificato in questo modo: sostituire alle parole « una prospezione » le parole « la prospezione » e aggiungere le parole « su tutto il

sottofondo marino » alle parole « di cui al punto uno dell'articolo 3 così modificato ».

Inoltre, al terzo comma deve essere apportata un'altra leggera modificazione; il testo originale del comma dice: « La prospezione di cui al comma precedente è gradualmente eseguita nelle seguenti zone nell'ordine indicato ». Io propongo che questo comma venga modificato nel modo seguente: « Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone ».

Per quanto riguarda il quarto comma propongo le seguenti modificazioni: sostituire la parola « espletata » con la parola « completata » e dopo la parola « termini » aggiungere la parola « massimi », in quanto la prospezione può essere svolta in termini molto inferiori a quelli previsti dal suddetto comma.

Che cosa è la prospezione?

È una serie di linee sismiche, eseguite con squadre sismiche specializzate i cui dati meccanici vengono poi elaborati. È ben chiaro che se al posto di una, due o tre squadre sismiche se ne inseriscono, in questo lavoro, cinque o sei o sette o quante se ne preferiscono, i tempi si abbreviano, almeno fino ad un certo periodo. Tutto questo allo scopo di consentire una rapida applicazione della legge e per non bloccare eventuali situazioni già maturate per termini preclusivi della legge stessa.

Nella prima linea del quarto comma si parla delle zone *A* e *B*. La zona *A* è stata esclusa in base al dettato dell'articolo 3, mentre per la zona *B* si parla di otto mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge; per la zona *C* di diciotto mesi dalla scadenza del termine precedente.

Nella terza linea del quarto comma, io proporrei un altro emendamento che suona così: « zona *D* e zona *E*, sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la zona *B* ».

Che cosa significa tutto questo? Se si esaminano attentamente i tempi tecnici previsti dal comma che abbiamo esaminato e al quale proponiamo delle correzioni, arriviamo ad un coacervo di 38 mesi di tempo.

Questo tempo è, secondo me, eccessivo per l'esplorazione di quelle decine di migliaia di chilometri quadrati che costituiscono le aree indiziate nella piattaforma territoriale. Quindi bisogna restringere i termini entro limiti ragionevoli, accettati, del resto, dall'ENI e, contemporaneamente, consentire che in ogni momento, in cui l'ENI ritenga di aver completato il proprio mandato, sia possibile consegnare al Ministero i dati raccolti, affinché la legge possa avere successive applicazioni. In questo modo, anziché in un massimo di 38 mesi, per aver conoscenza di un grafico del fondo marino, basteranno 26 mesi: otto mesi per la zona *B*, diciotto mesi per la zona *C*; tuttavia, entro questi 26 mesi devono essere espletati anche i rilievi superficiali per le zone *D* e *E*.

Consideriamo, adesso, l'ultimo comma dell'articolo 5. Esso dice: « L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi soltanto per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione nei termini di cui al precedente comma ».

Il comma dovrebbe essere modificato, a mio giudizio, nel modo seguente: « L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi per le zone *B*, *C*, *D*, *E* soltanto dopo che l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato nelle stesse la prospezione nei termini di cui al precedente comma ».

In conseguenza anche l'articolo 6 dovrebbe essere modificato e le modifiche sarebbero due: una sostitutiva, l'altra aggiuntiva.

Il primo comma dell'articolo 6 dice: « Alla scadenza dei termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria e del commercio ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge ». Interpretando rigidamente tale comma, il Ministero deve attendere non la presentazione dei dati rilevati dall'ENI, in base al programma concordato, ma la scadenza dei termini; quindi il Ministero non può procedere alla pubblicazione dei dati e all'invito ai terzi di valutarli prima della scadenza suddetta ed allora correggerei e direi « entro e non oltre i termini indicati », in modo che l'ENI possa presentare, anche prima della scadenza, i dati rilevati ed il Ministero procedere agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Inoltre aggiungerei il comma seguente:

« Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i dati geologi e geofisici

relativi alla zona *A*, di cui dispone, al Ministero dell'industria e del commercio e a quello delle partecipazioni statali, indicando per tale zona le aree entro la percentuale del 25 per cento... ».

Cosa vuol dire questo comma? Vuol dire che per la zona *A*, entro trenta giorni, l'ENI sceglie entro il 25 per cento delle aree che devono ad esso essere assegnate e può iniziare subito l'attività di ricerca e il Ministero può pubblicare immediatamente i dati che l'ENI fornisce, i terzi li possono esaminare e concorrere per permessi e concessioni nelle zone residue.

BIAGGI FRANCANTONIO. Noi liberali proponiamo che al secondo comma dell'articolo 3 le parole: « essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi » siano sostituite con le parole: « ove alle attività necessarie per la sua attuazione non provveda direttamente lo Stato attraverso i propri organi tecnici, questa sarà affidata in appalto, in temporanea esclusiva, ad altri soggetti provvisti della necessaria capacità tecnica ed economica ».

Propongo inoltre l'aggiunta del comma seguente: « Alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma precedente si farà fronte con le entrate derivanti dal pagamento dei canoni superficiari per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione previsti agli articoli 23 e 31 ».

MERENDA, *Relatore*. Io ritengo che per esprimere il mio parere contrario non occorrono molte parole, anche perché l'ho già ampiamente motivato in sede di discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Oltre alle ragioni già dette, vorrei osservare che gli organi tecnici dello Stato non dispongono né di stanziamenti di bilanci né dei mezzi tecnici ed economici necessari per eseguire la prospezione.

Gli operatori privati hanno accentrato tutta l'attenzione e gli interessi sull'alto Adriatico e quindi si sono limitati a compiere indagini solo su quell'area; perciò l'ENI è obbligato a compiere la prospezione generale e, già a suo tempo, dicemmo che si trattava di un servizio di Stato; tutto ciò rientra perfettamente nei suoi fini istituzionali, essendo l'ENI uno strumento della politica mineraria dello Stato nel campo degli idrocarburi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procedendo comma per comma, noi dovremmo prima considerare l'emendamento del collega Helfer al comma primo, punto 1. Però, stando alla logica del ragionamento fin quì sviluppato, dobbiamo dare la precedenza, per le ragioni già dette, all'emendamento or ora illustrato dal collega Biaggi Francantonio sul quale si sono pronunciati in senso contrario il Relatore e il Sottosegretario. Allora, io metto in votazione l'emendamento del collega Biaggi Francantonio, cioè l'emendamento sostitutivo al comma secondo e il comma aggiuntivo che gli è strettamente collegato, con l'intesa che se la opinione della Commissione vi si manifesterà contraria, l'emendamento sarà ovviamente respinto, se la Commissione vi si manifesterà favorevole, l'emendamento verrà trasmesso alla Commissione bilancio per la valutazione delle conseguenze finanziarie e, poi, una volta avuto il parere della Commissione bilancio, si procederà alla votazione formale e definitiva dell'emendamento stesso.

Dò quindi lettura degli emendamenti presentati dai colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi.

Comma secondo: sostituire le parole: « essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi » con le parole: « ove alle attività necessarie per la sua attuazione non provvede direttamente lo Stato attraverso i propri organi tecnici, questa sarà affidata in appalto, in temporanea esclusiva, ad altri soggetti provvisti della necessaria capacità tecnica ed economica ».

Aggiungere il comma seguente: « Alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma precedente si farà fronte con le entrate derivanti dal pagamento dei canoni superficiari per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione previsti agli articoli 23 e 31 ».

Li pongo in votazione.

(*Non sono approvati*).

Torniamo allora al primo comma dell'articolo 3 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Le attività di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi: ».

Al punto 1 interviene l'emendamento del collega Helfer già illustrato, che comporta le conseguenze che egli ha esposto per gli articoli successivi 5 e 6.

DI VAGNO. A me è sorta un'altra preoccupazione, relativamente a quest'articolo che prevede termini tassativi. La preoccupazione del collega Helfer è quella di abbreviare tali

termini e di far scattare determinati effetti, prima ancora che la scadenza di tutti i termini ponesse il Ministero in condizione di rilasciare la licenza di permesso di ricerca.

Io ritengo che voler specificare nella legge la priorità della zona *A* e poi far scorrere tutti gli altri termini sia eccessivo, in quanto basterebbe il programma concordato fra l'ENI e il Comitato tecnico per gli idrocarburi per stabilire questa priorità. Circa i termini massimi, basterebbe abbreviare il termine della zona *C* a diciotto mesi e stabilire il termine massimo di ventisei mesi al quale il collega Helfer arriva lo stesso, seguendo il suo meccanismo. Però bisogna effettivamente preoccuparsi di un fatto. Sì, è vero, si tratta di un servizio pubblico, come ha detto il Sottosegretario. Però ove questi termini non venissero rispettati – e la loro importanza la vediamo proprio attraverso l'emendamento del collega Helfer – che cosa deve fare lo Stato? Prevediamo delle sanzioni o prevediamo delle sostituzioni?

Mi ricollego in tal modo anche all'emendamento Biaggi Francantonio, perché l'accento posto dal collega Helfer sulla necessità di accelerare questo sistema, di farlo scorrere più rapidamente, fa nascere anche il problema di come intervenire se questi termini non vengono rispettati. Ecco perché io ritengo più opportuno non inserire nella legge la priorità per la zona A, ma lasciare che l'ENI e il Comitato tecnico per gli idrocarburi fissino un programma di prospezione rapida. Infatti se la prospezione sulla zona A è già stata eseguita il Comitato per gli idrocarburi potrebbe di fatto, entro qualsiasi termine, procedere alla concessione dei permessi. Temo altrimenti che la legge diventi eccessivamente farraginosa attraverso una disposizione così vincolante che si riferisce solo alla zona *A*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei osservare, in riferimento all'emendamento presentato dal collega Helfer, che l'esigenza prospettata di rendere i termini quanto più brevi possibili, in modo ragionevole e tecnicamente applicabile, sia da accogliere. Invece, ho una perplessità per quanto riguarda la conseguenza che si potrebbe verificare e che forse potrebbe essere in qualche modo evitata da una più attenta formulazione, circa lo *status* particolare che in questo modo si viene a dare alla zona A.

Mi pare che il concetto fondamentale che sta alla base dell'istituto della prospezione in temporanea esclusiva è quello – per riprendere un'espressione del Sottosegretario – dell'adempimento di un servizio pubblico da parte dell'ENI come compito attribuitogli dallo Stato. Questo servizio pubblico consiste in ciò che abbiamo chiamato, nel corso della discussione generale, la elaborazione di una vera e propria carta geografica ai fini della ricerca degli idrocarburi nella piattaforma continentale attraverso tutto il sottofondo marino. Infatti, il concetto base su cui si fonda questo aspetto della legge è l'affermazione contenuta al secondo comma dell'articolo 5 che dice: « L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino »; poi l'articolo 6 prevede che i risultati di tutta questa prospezione siano trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, cioè l'ENI deve consegnare all'organo di Stato i risultati di questa rilevazione estesa a tutto il sottofondo marino.

Non vorrei che, introducendo la distinzione fra la zona *A* e le altre zone, si istituisse una distinzione che possa dar luogo a diversità di interpretazioni ed eventualmente legittimare pretese che adesso, forse, non è facile prevedere da parte degli operatori privati della zona A rispetto alle altre zone.

Io credo che dobbiamo preoccuparci di salvaguardare questo concetto fondamentale e cioè che l'Ente nazionale idrocarburi, per effetto di queste norme, deve eseguire questo servizio per tutta l'estensione del sottofondo marino. Questa è la tesi esposta dal collega Helfer: sappiamo inoltre che per la zona A tutto questo è stato già eseguito. Allora, forse per evitare il rischio di una distinzione che comporti una diversa classificazione della zona A rispetto alle altre zone della carta geologica generale, non si potrebbe mantenere la legge com'è e indicare un termine brevissimo per la zona A, anche per formalizzare i risultati acquisiti, per quanto riguarda la prospezione di detta zona, per altre vie, che non quelle previste dalla legge.

Mi sentirei più tranquillo, ai fini della preoccupazione che ho espresso per la parte relativa alla prospezione, se venissero formulati in questo modo gli emendamenti del collega Helfer.

BIAGGI NULLO. Io penso che sia nell'interesse di tutti accelerare al massimo l'*iter* della presente legge per entrare nella fase operativa, senza d'altra parte stralciare, da quella che è l'impostazione generale, la disciplina per la zona A. Si potrebbe realizzare tutto ciò dicendo all'articolo 5 « entro i seguenti termini massimi », sicché poi nel programma di attuazione gli otto mesi potrebbero diventare quindici giorni. Per far scor-

rere il tutto, io graduerei il termine relativo alla zona C non dalla scadenza del termine precedente, ma da quando è stata terminata la prospezione nella zona A, in modo che tutto scorresse di sei, sette mesi, senza modificare sostanzialmente il programma, ma modificando lievemente l'impostazione generale dei termini.

HELFER. Cerco ora di spiegare perché sono arrivato dopo vari ripensamenti alla proposta di emendamento che ho precedentemente illustrata. In antecedenza, fermo tenendo tutta la sistematica della legge, ho cercato di risolvere il problema correggendo soltanto il penultimo comma dell'articolo 5 che dice: « la prospezione deve essere espletata entro i termini massimi: zona A, trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Giustamente, mi è stato fatto osservare che è assurdo pretendere che tecnicamente, nel termine di un mese, possa essere eseguita una prospezione di tal genere. Se ciò fosse accettato, dal punto di vista legislativo nascerebbe un equivoco che non giustificherebbe incentivi di otto mesi per la zona *B*, se per la zona A sono sufficienti trenta giorni; quindi è meglio dire chiaramente che l'ENI ha già in suo possesso dati che può consegnare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

È giustificato o non è giustificato il fatto che l'ENI abbia in suo possesso questi dati? È giustificato, perché fin dal 1965, cioè fin da quando il Ministero nel predisporre questo disegno di legge pose il blocco sulle concessioni in alto mare, ciascuno era libero di eseguire tutte le prospezioni che voleva sempre nel rispetto delle vigenti norme sulla navigazione. Desidero a tal proposito ricordare un discorso del Ministro inglese dell'energia il quale quando propose alla commissione legislativa del suo Parlamento la nuova legge per la ricerca degli idrocarburi, ebbe delle parole di altissimo elogio per tutte le società internazionali e nazionali che nelle more della legge avevano eseguito a puntino la prospezione tanto da spendere parecchie decine di miliardi e da essere pronte a spendere altri duecento miliardi di lire italiane per passare, immediatamente, alla fase operativa. Dunque noi non dobbiamo avere falsi pudori, in questo senso; se l'ENI e altre società hanno già operato prima del 1965, perché negarlo?

Se i dati esistono, se sono sufficienti ai fini del programma di ricerca, noi dobbiamo tenerne conto; quindi, o per la zona A chiariamo il motivo del termine dei trenta giorni onde evitare qualsiasi equivoco di tempi più lunghi per le altre zone oppure dobbiamo accedere alla tesi più complessa, che io ho prospettato nelle proposte di emendamento, ma che rispettano abbastanza la sistematica della legge.

PRESIDENTE. Lei si è riferito a risultati realizzati e ottenuti non soltanto dall'ENI, ma anche dall'Istituto geofisico sperimentale e dal CNR. Perciò il dubbio che sorge in me è questo: affinché l'ENI possa valersi della facoltà di scelta entro i limiti del 25 per cento, deve essere messo ufficialmente a conoscenza di questi risultati, per cui è necessario che la legge preveda una procedura attraverso la quale l'ENI acquisisca questi risultati.

HELFER. In concreto l'ENI possiede questi dati prospettici perché ha collaborato con l'Istituto geofisico di Trieste nei lavori svolti sulle aree esplorate in base ai permessi di ricerca acquisiti nella zona prospiciente la pianura padana, a norma della legge istitutiva nel 1953 e della legge 1957, n. 6. Le finalità della legge sono: consegnare al Ministero una carta geologica; consentire la più rapida esplorazione del nostro sottofondo marino, la più rapida messa in esercizio delle ricerche e l'acquisizione delle risorse eventualmente contenute nel sottofondo marino.

MERENDA, *Relatore*. Mi rendo conto che è veramente una finzione troppo marcata quella di fissare un mese o anche due mesi per la zona A, per cui vale la pena di considerare già svolte le attività di prospezione in quella zona per passare direttamente alla fissazione dei termini relativi alle zone successive.

Per quanto riguarda gli altri espedienti cui si vorrebbe ricorrere per stabilire termini più abbreviati, io mi permetto di osservare che la soluzione proposta di far decorrere i 18 mesi invece che dalla data del termine precedente, dalla data di consegna dei dati, purtroppo non è accettabile in quanto per la zona B questi termini non sono stati inventati. La commissione Oggioni, che ha lavorato intorno a questo testo, ha dovuto necessariamente preoccuparsi di venire in possesso degli elementi tecnici. È chiaro che chi ha stabilito 18 mesi dalla scadenza di cui al termine precedente, intende dire che, sostanzialmente, dalla data di entrata in vigore della legge per la prospezione della zona C occorrono 26 mesi. L'inizio della scadenza dei termini previsti per la zona C non può far riferimento alla sola zona A, perché se è vero che per la sola zona A gli elementi sono già in possesso dell'ENI, i 26 mesi previsti per la zo-

na C verremmo a ridurli a 19, 20 e 21, la qual cosa è tecnicamente impossibile. La soluzione migliore è quella di accettare questa finzione dicendo che i dati relativi alla prospezione della zona A debbono essere consegnati entro due mesi oppure abolire completamente la considerazione della zona A, dando per acquisiti i dati della prospezione. Bisogna decidere su dati di fatto e questi sono tali per cui il termine massimo per la zona C deve essere di 26 mesi.

DI VAGNO. Noi ci stiamo preoccupando soltanto di una zona a regime speciale, cioè la zona *A*, mentre le altre vengono lasciate al calendario ordinario.

Quindi, se vogliamo assicurare i 26 mesi alla zona *C*, si può usare quella terminologia che è stata precedentemente proposta circa la prospezione relativa alle zone *A* e *B*. Per le altre zone possiamo dire senz'altro 26 mesi, dato che questo termine è irriducibile.

BIAGGI NULLO. Si potrebbe dare la possibilità ai ricercatori di operare sia nella zona *A* che nella zona *B* entro otto mesi e di operare nella zona *E* nei diciotto mesi dopo gli otto.

ROMUALDI. Io chiedo che tutta l'operazione di prospezione riguardante la zona *A* sia completata. Pur disponendo già dei dati dell'ENI e delle altre società che lavorano in Adriatico, non abbiamo nessun interesse di accettare per completamente compiuto questo lavoro delicatissimo e fondamentale nella ricerca degli idrocarburi; si deve realmente ottenere la garanzia che tutta la prospezione sia stata effettivamente eseguita e che risponda alle esigenze imposte da questa legge. Quindi io lascerei il termine massimo in modo che se l'ENI o chi per lui è in grado di svolgere prima il suo lavoro tanto di guadagnato, se non è in grado, essi hanno a loro disposizione otto mesi.

MERENDA. *Relatore*. Propongo una soluzione di compromesso: lasciare i termini così come sono, approvando nel contempo un ordine del giorno nel quale la Commissione impegna il Ministero delle partecipizaoni statatali ad invitare l'ENI a presentare subito per la zona *A* i dati di cui è già in possesso.

RIGHETTI. Con la stessa franchezza con la quale accedo alla tesi che non possiamo arbitrariamente modificare termini che in sede tecnica sono stati acquisiti e fatti propri dal Governo, devo dire che noi non possiamo acquisire notizie. Noi siamo in sede legislativa, occorre quindi una responsabilità politica che presenti la proposta relativa alla zona *A*. Lo stesso ragionamento vale, a mio avviso, per le altre zone.

Noi non possiamo legiferare sulla base di informazioni, autorevolissime, ma pur sempre private. Noi dobbiamo legiferare sulla base di elementi certi. Quindi, io dico facciamo molta attenzione, andiamo ad assumerci delle responsabilità ben precise.

HELFER. Io concordo con le ipotesi formulate dai colleghi Biaggi Francantonio e Di Vagno, cioè mantengo fermo l'emendamento al penultimo comma dell'articolo 5, nel senso che la prospezione deve essere completata entro determinati termini massimi. Lasciamo gli otto mesi per le zone *A* e *B*, i diciotto mesi per la zona *C* e invece riduciamo per la zona *D* e la zona *E* i tempi a sei mesi a partire dalla scadenza degli otto mesi previsti per le zone *A* e *B*. Così trentotto diventano ventisei per l'intera prospezione di alcune decine di migliaia di chilometri quadrati che interessano la piattaforma utile.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo opportuno un ripensamento. La discussione certamente non si esaurirà in questa mattinata. Desidero disporre di un po' di tempo per puntualizzare questa situazione. Devo senza dubbio meditare su tutte le osservazioni svolte per vedere se è possibile, in effetti, ridurre questi termini.

In linea di massima, posso affermare che questi termini si possono ridurre. Vi è una ragione che mi spinge a considerare con favore la proposta dell'onorevole Helfer ed è l'attuale situazione internazionale a voi tutti nota. Ora anche da parte della Libia ci sono difficoltà di carico sia dal punto di vista sindacale sia in rapporto alla situazione politica venutasi a creare. Tutto ciò deve spingere la Commissione ad approvare il più rapidamente possibile questa legge e, nei limiti del possibile, a restringere i termini di prospezione, per consentire di poter arrivare alla ricerca e alla coltivazione di questi idrocarburi nel corso di questa stessa estate, perché altrimenti si va incontro all'inverno e i lavori sarebbero certamente ritardati.

Per tutto queste considerazioni d'ordine generale, pur sostenendo ovviamente il testo del disegno di legge presentato dal Governo con i relativi termini indicati che hanno certamente una loro ragione, in considerazione del tempo successivamente trascorso e delle indagini svolte dall'ENI per conto suo prima del blocco dei permessi – l'Alto Adriatico è stato scandagliato anche da privati prima che il Ministero ponesse questo blocco – io penso di poter valutare favorevolmente la nuova situazione. In ordine perciò anche ai nuovi

elementi di cui sento il bisogno di fornirmi, ma soprattutto per questa ragione di carattere contingente che si è creata sul mercato in occasione degli eventi di carattere internazionale che hanno reso precaria la situazione mondiale dei rifornimenti, pregherei la Commissione di concedermi un breve tempo di riflessione.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di rinvio, del tutto legittima, da parte del rappresentante del Governo, il quale ci ha ricordato che gli emendamenti Helfer sono stati presentati appena questa mattina. Quindi, sospendiamo e rinviamo alla prossima seduta le deliberazioni relative agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Adesso dobbiamo decidere se procedere accantonando questa parte o se dobbiamo, a questo punto, sospendere la discussione. Se non vi sono obiezioni, potremmo accantonare tutto il capitolo relativo alla prospezione, o almeno gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8.

Passiamo per ora all'articolo 4, di cui vi dò lettura:

ART. 4.

« Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile ».

Non essendo stati presentati emendamenti né alcun collega avendo chiesto di parlare su di esso, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 vengono accantonati.

Passiamo all'articolo 9. Su quest'articolo c'è un emendamento presentato dai colleghi Biaggi Francantonio, Alesi e Demarchi.

BIAGGI FRANCANTONIO. Sì, signor Presidente. Nel testo dell'articolo 9, proponiamo di includere, dopo le parole: « Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani » le parole: « con parità di trattamento giuridico nei confronti di quello stabilito per i loro propri cittadini, enti o società ».

MERENDA, *Relatore*. Non vi sono motivi per accogliere l'emendamento. Il testo del disegno di legge risponde pienamente alla esigenza generale della reciprocità, che trova nella norma l'estensione maggiore al di là del riferimento ai trattati della CEE: infatti essa prevede la parità di trattamento non soltanto dei cittadini dei diversi Stati membri della CEE, ma anche di cittadini di altri paesi europei interessati all'attività di ricerca.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei far osservare all'onorevole Biaggi Francantonio che il suo emendamento è superfluo. Dal testo governativo appare chiaro che l'ammissione degli stranieri è limitata solo a quelli appartenenti a Stati che ammettono, senza discriminazione, cittadini, enti e società italiani nello stesso settore operativo; quindi il richiamo a quel trattamento giuridico può essere restrittivo, dato che lo scopo della legge è quello di consentire a tutti di operare, purché sussista il trattamento di reciprocità da parte degli altri paesi.

Il richiamo proposto può determinare una defezione di operatori contro il nostro proposito che è quello di chiamare quanta più gente sia possibile alla ricerca: infatti questo disegno di legge vuole lasciare il più ampio margine all'intervento di tutte imprese esperte nel settore delle ricerche marittime.

Per questo, io pregherei l'onorevole proponente di ritirare il suo emendamento.

BIAGGI FRANCANTONIO. Accogliendo l'invito del Sottosegretario, ritiro l'emendamento all'articolo 9.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

« Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o Enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli Enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò adesso lettura degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15, sui quali non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare.

ART. 10.

« Il permesso di prospezione non è esclusivo.

Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione di terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario. »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 11.

« Il titolare del permesso di prospezione di cui all'articolo 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire 6 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

È escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 12.

« Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 13.

« Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 14.

« Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 15.

« Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;

2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;

3) cede il permesso a terzi;

4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 16 vi è un emendamento del collega Biaggi Francantonio. Vuole il presentatore illustrarlo?

BIAGGI FRANCANTONIO. Il mio emendamento è un chiarimento di dizione. Io propongo di sostituire le parole: « apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese » con le parole: « apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse nazionali di fonti di energia o all'economia energetica del Paese ».

MERENDA, *Relatore*. Non sono d'accordo circa questo emendamento, in quanto il riferimento alle risorse nazionali delle fonti di energia del Paese può dar luogo ad una interpretazione troppo estensiva. Se esso fosse accolto, il Ministero, nell'esaminare le garanzie offerte dai presentatori delle domande in concorrenza, dovrebbe tener presente non solo il contributo che il richiedente fornisce alle risorse energetiche del Paese, ma anche alle risorse nazionali delle fonti di energia o di economia energetica del Paese.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono contrario a questo emendamento. Per quanto riguarda il secondo comma, all'aggiunta: « all'economia energetica » è poi da preferire l'espressione del testo perché l'altra è un'espressione vaga e non omogenea al testo del disegno di legge, che infatti, quando parla di apporto alle risorse energetiche, intende riferirsi all'attività pratica operativa diretta all'avviamento e adeguamento, nonché al consumo delle risorse energetiche, mentre l'espressione proposta: « economia energetica » ha un significato più vasto che comprende anche attività puramente tecniche. Per questi motivi ritengo che l'emendamento non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Dò lettura del primo comma dell'articolo 16:

« Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o Enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma presentato e testè illustrato dal collega Biaggi Francantonio.

(*Non è approvato*).

Dò lettura del secondo comma dell'articolo 16:

« In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò adesso lettura dell'articolo 17, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 17.

« La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo articolo 44, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria e del commercio partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 18 è annunciato un emendamento del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Nel corso della discussione generale ho già avuto occasione di illustrare un emendamento al primo comma dell'articolo 18, diretto ad inserire le parole: « persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni ».

La Suprema Corte ha ritenuto infatti che le società per azioni non possono essere legittimate a far parte delle società per capitali e quindi è stato necessario introdurre questo emendamento per fare in modo che il permesso in contitolarità venga intestato a più soggetti o persone giuridiche e fisiche, comprese le società per azioni.

L'orientamento giurisprudenziale è contrario a questo principio, ma noi, con questa disposizione, teniamo a precisare che il legislatore ha voluto fare un'eccezione rispetto a tale orientamento, per cui non possano sorgere equivoci circa l'interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo al primo comma dell'articolo 18.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 18 risulta pertanto così emendato:

« Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 secondo le quote indicate nelle domande di permesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei restanti commi dell'articolo 18:

« I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 40, punto 7 ».

Li pongo complessivamente in votazione.

(*Sono approvati*).

Dò adesso lettura degli articoli 19, 20 e 21, sui quali non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare.

ART. 19.

« Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a 100.000 ettari.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi dimeridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

I permessi di ricerca accordati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini dei limiti complessivi indicati all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

È ammessa la contiguità delle aree di permessi accordati rispettivamente su aree di terraferma e su aree marine, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 20.

« La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto, salvo quanto disposto nel seguente articolo 25, a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

La proroga è concessa con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca, o vi abbia rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine delle proroghe stesse non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 21.

« Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e le perforazioni nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse per le perforazioni.

Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere Capo della competente Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

Contro le determinazioni dell'Ingegnere Capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dall'articolo 55 del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione ».

All'articolo 22 è stato presentato dai colleghi Ariosto, Baldani Guerra, Di Vagno, Mussa Ivaldi, Righetti il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « 8) osservare le disposizioni emanate dall'Autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Il Relatore ed il rappresentante del Governo mi fanno cenno di essere contrari all'emendamento.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Dò lettura dei successivi articoli 22, 23, 24 e 25, sui quali non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare:

ART. 22.

« Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 23.

« Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 10 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 20 per il primo triennio di proroga ed a lire 30 per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per lo anno in corso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 24.

« Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso

deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 25.

« Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Viene ora in discussione il nuovo articolo 25-*bis*, presentato dal collega Ariosto e dagli altri colleghi del gruppo socialista, del seguente tenore:

ART. 25-*bis*.

« Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'ENI, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 500.000 ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente valgono le norme contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

DI VAGNO. Io ritengo che la dimensione giusta sia quella di 500 mila ettari. Si vuole tuttavia apportare un'ulteriore modifica all'emendamento, cioè sopprimere il riferimento dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957 in quanto detto articolo ha un contenuto che è in contrasto con il limite di 500 mila ettari.

HELFER. Sono d'accordo che in ogni legislazione straniera vi è un limite alla dimensione del permesso. Trattandosi però di ricerca in mare, io preferirei che l'articolo 25-*bis* fosse ritirato o almeno fosse portato a dimensioni più idonee agli sforzi e agli impegni che la ricerca in mare comporta; si deve arrivare almeno a un milione di ettari. Secondo il giudizio di tecnici della Germania occidentale, per avere successo occorre che la disponibilità di area di ricerca deve essere assai ampia. Ora se il territorio su cui si può esercitare la ricerca è limitato, queste prospettive, queste ipotesi si allontanano di molto col pericolo di scoraggiare i ricercatori. Quindi, io ritengo che 500 mila ettari siano del tutto insufficienti.

DI VAGNO. Io non sono d'accordo con quanto afferma il collega Helfer, perché se facciamo riferimento alla zona indiziata del Mar del Nord che è ben più vasta dell'Adriatico, vediamo che là i gruppi più avvantaggiati hanno avuto concessioni di un milione di ettari. Il nostro ENI ha avuto concessioni di soli 500 mila ettari.

MERENDA, *Relatore*. Qual'è lo scopo che ha animato il presentatore dell'articolo aggiuntivo? Quello di evitare il pericolo dell'accaparramento delle aree. Io ritengo che questo pericolo non esiste. Tenete presente che anche in Inghilterra alcune aree sono state assegnate al 40 e non al 60 per cento. In Italia poi abbiamo due istituti successivi, il permesso di ricerca e quello di coltivazione che costituiscono notevole garanzia contro il verificarsi di questi accaparramenti.

Io concordo con il collega Helfer che il limite di 500 mila ettari è modesto. Bisognerebbe andare almeno a un milione. Con questa norma, infatti, noi creeremmo un allarme ingiustificato, anche in relazione al fatto che già esiste il diritto di prelazione dell'ENI del 25 per cento; ripeto, ingiustificato, perché veramente ritengo che non sussista il pericolo dell'accaparramento delle aree. Io chiederei in via principale di ritirare questo emendamento, in via subordinata di portare il limite in esso indicato a un milione di ettari.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anch'io vorrei pregare il presentatore di ritirare l'emendamento. Lo scopo della legge è quello di chiamare alla ricerca quanti più operatori possibile. Ora io non devo ripetere quanto hanno già detto gli onorevoli Helfer e Merenda. Per l'ENI già c'è la scelta del 25 per cento; se noi limitiamo gli spazi, non incoraggiamo gli interventi che viceversa auspichiamo. Tutta la legge è orientata nel senso di cercare di attrarre operatori in un'ampiezza di area che consenta la possibilità di un certo sfruttamento. La fissazione di limiti massimi di estensione è stata perciò esclusa dal disegno di legge, sia a seguito dell'introduzione dell'istituto della contitolarità, sia per la limitata estensione delle aree marine disponibili,

sia per la difficoltà di ricerca in quelle aree, che richiede il concorso libero di più iniziative, senza alcune limitazioni all'intervento degli operatori più qualificati.

Ora, se questo è il fine della legge, mi pare che portare il limite a un milione di ettari significa frustrare gli scopi che la legge si prefigge.

Per questi motivi vorrei pregare l'onorevole Di Vagno di ripensarci e possibilmente di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che i presentatori dell'emendamento cercano di venire incontro alla duplice esigenza di assicurare la concorrenza di iniziative diverse e di evitare nel contempo un accaparramento di aree, che in via di ipotesi è un caso limite, ma che non è del tutto irrealistico. Potrebbe non realizzarsi concorrenza nel caso in cui un accordo di ripartizione dei mercati fra grandi compagnie porti ad attribuire a una sola compagnia privata l'attività, poniamo, dell'Adriatico, per cui questa possa arrivare ad avere la totalità dei permessi. Se noi non fissiamo un limite massimo, un'ipotesi di questo genere potrebbe anche verificarsi e quindi annullare i propositi di garantire una certa concorrenza.

MERENDA, *Relatore*. Vorrei solo sottolineare quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario. Se noi fissiamo nella legge questo limite di cumulo, scoraggiamo i possibili operatori alla ricerca perché questa limitazione non consente di predisporre ampî programmi che mettano gli operatori stessi in condizione di compensare le perdite con gli eventuali profitti.

RIGHETTI. La fissazione del limite è la sola autentica garanzia che noi possiamo introdurre in questo meccanismo per assicurare la concorrenzialità, per cui, non ponendo un limite, prevale il sistema di non concorrenzialità in questa fase della ricerca. Quindi il principio del limite nella cumulabilità è un elemento che garantisce la serietà e la operatività di questa legge.

ROMUALDI. Sono anch'io favorevole alla fissazione di un limite. Per quanto riguarda la misura di questo limite, faccio osservare che praticamente mille chilometri quadrati corrispondono a circa cento chilometri di area territoriale e, a mio avviso, non sono pochi, per cui propongo di riflettere e meditare intorno a questa cifra.

BIAGGI NULLO. Non si possono rapportare le nostre dimensioni, che sono molto ristrette, con quelle del Mar del Nord e pensare di ridurle; si debbono piuttosto fissare dimensioni che, dal punto di vista economico, siano convenienti alle future gestioni aziendali e vorrei a questo fine che il Ministero svolgesse una rapida indagine circa la possibilità di far convergere l'interesse delle grosse società di ricerca su queste aree.

PRESIDENTE. Se si accetta il criterio di concorrenzialità del limite massimo, è necessario far in modo che si assegni ad ogni ricercatore un'area sufficientemente grande, ma non tale da render sterili tutte le aree limitrofe.

Poiché tuttavia la discussione su questo punto è giunta ad un punto morto e la stessa maggioranza è divisa, propongo di accantonare per oggi l'articolo 25-*bis* e di rinviarne la decisione alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Dò adesso lettura degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 sui quali non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare.

ART. 26.

« Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria e del commercio, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte di prodotti dell'attività estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione fra i contitolari.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 27.

« L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 28.

« La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 29.

« Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 30.

« Le opere necessarie per la riferca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successime modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria e il commercio.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro per l'industria e per il commercio nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria e per il commercio può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal Prefetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 31.

« Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 40 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per lo anno in corso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il collega Biaggi Francantonio, anche a nome degli altri colleghi del suo gruppo propone che il terzo comma dell'articolo 32 venga sostituito con il seguente: « Per le produzioni andate disperse, bruciate, impiegate in usi di cantiere, o consumate in operazioni di campo, incluse fratturazione, stimolazione, iniezione di inibitori (anticorrosione) o reimmesse nel giacimento, non è dovuta l'aliquota, né alcun altro gravame fiscale ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento essa può essere accolta se così formulata: « L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo o reimmesse nel giacimento ».

Non è possibile, invece, accogliere l'ultima parte dell'emendamento che dice: « né alcun altro gravame fiscale », in quanto, su questo punto, bisogna sentire il parere del Ministero delle finanze, o almeno quello della VI Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo del terzo comma dell'articolo 32: « L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo o reimmesse nel giacimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

HELFER. Desidererei chiedere un chiarimento circa il quarto comma dell'articolo 32 che dice: « Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno 50 mila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale ».

La domanda che pongo è la seguente: ci si riferisce alla produzione di una concessione o alla somma delle concessioni di un solo titolare o di un solo gruppo di titolari?

MERENDA, *Relatore*. Ci si riferisce al titolare di ciascuna concessione; quindi si deve parlare di produzione di ogni concessione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 nel suo complesso col comma terzo modificato nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 33 sul quale ci sono importanti emendamenti da discutere.

Io proporrei, a questo punto, di sospendere la seduta e di rinviarla a mercoledì mattina.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO